

Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali del 9 maggio 1990¹ è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 3

³ Può essere considerata prestazione suppletiva soltanto la parte dei costi eccedente i costi per il ripristino o il mantenimento dello stato preesistente. Dall'importo della prestazione suppletiva vanno detratti i contributi d'incentivazione pubblici.

Art. 19 cpv. 1 let. a n. 5

¹ Il modulo previsto dall'articolo 269d CO per la notificazione al conduttore di aumenti di pigione e di altre modificazioni unilaterali di contratto deve contenere:

a. Per gli aumenti di pigione:

5. in caso di prestazioni suppletive, l'importo dei contributi d'incentivazione pubblici.

II

La presente ordinanza entra in vigore il

In nome del Consiglio federale svizzero::

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ SR 221.213.11

